

Prot. n. 86913

Ord. n. 16

OGGETTO: Palio 16 agosto 2024 – Procedimento a carico del fantino Dino Pes detto Velluto

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'Ordinanza n. 5 del 18 ottobre 2024 recante numero di protocollo 81781, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito al fantino Dino Pes detto Velluto (di seguito, "Pes"), come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:

- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 18 ottobre 2024;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") il fantino Pes ha presentato memoria difensiva *ex art.* 99, comma 4 del Regolamento, protocollo in entrata n. 83512 del 25 ottobre 2024;

Considerato che:

- il fantino Pes ha presentato una memoria, corredata da un allegato video, con la quale ha sostanzialmente eccepito, in riferimento alla contestazione di addebito di cui al punto 2 dell'ordinanza dell'Assessore Delegato (di seguito "A.D."), che la Relazione dei Deputati della Festa è "*l'unico contenitore riassuntivo delle violazioni da sottoporre all'A.D.*" contestando, inoltre, la non esatta ricostruzione del Mossiere circa le diverse fasi della Mossa, così come l'erronea ricostruzione e l'erronea pedissequa contestazione di addebito da parte dell' A.D. circa la condotta tenuta dal medesimo fantino;
- nelle conclusioni il fantino Pes confida che, ai sensi dell'art. 99 comma 5 del Regolamento, l'A.D. proceda all'archiviazione dell'addebito;

Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n. 435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, comma 2, del Regolamento;

Considerato, in riferimento a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 17 agosto 2024, quanto emerge dai seguenti atti:

a) dalla Relazione dei Deputati della Festa, che testualmente recita: *“Si segnalano nella parte bassa del canape i continui tentativi, durante tutte le fasi della mossa, di ostacolo da parte del fantino della Contrada della Lupa nei confronti della rivale Contrada dell'Istrice che pertanto aveva difficoltà a mantenere la propria posizione [...]”*;

b) dalla Relazione degli Ispettori della Pista che letteralmente si trascrive: *“L'allineamento nell'attimo dell'abbassamento del Canape è stato il seguente: Istrice – Onda - Oca - Lupa - Chiocciola – Selva – Nicchio – Montone - Civetta (rincorsa)”*;

c) dalla Relazione del Mossiere che fedelmente si riporta: *“ Durante le fasi che hanno preceduto la partenza valida, più volte ho sollecitato il fantino della Lupa a creare lo spazio necessario al fine di far rientrare in seconda posizione l'Istrice uscito dallo schieramento, ma, al momento della partenza valida con l'ingresso della rincorsa, l'Istrice entrava nel varco libero e, di conseguenza, le posizioni basse sono diverse da quelle dell'estrazione”*;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 87 che dispone: *“Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l’effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70”*;

- art. 64, comma 1, il quale sancisce che: *“È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini”*;

Valutato quanto esposto dal fantino Pes e ritenendo fondata la contestazione di addebito in riferimento al punto 2 dell’ordinanza n. 5 del 18 ottobre 2024, recante numero di protocollo 81781, l’A.D. formula la pedissequa proposta sanzionatoria, evidenziando quanto segue:

- della Relazione dei Deputati della Festa costituiscono parte integrante la Relazione degli Ispettori della Pista e quella del Mossiere, unitamente agli atti e/o documentazioni acquisiti entro il termine perentorio di cinque giorni successivi al Palio, sulla base dei quali è stata formulata la contestazione di addebito;

- quanto sopra esposto viene confermato anche dai Deputati della Festa che, a pagina nove (9) della propria Relazione, richiamano le Relazioni degli Ispettori della Pista e del Mossiere e le memorie delle Contrade acquisite ed allegate al suddetto atto.

Per mero tuziorismo si riporta testualmente ed integralmente quanto disposto dall’art. 92, comma 2, del Regolamento:

“Nei sette giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa devono rimettere all’Assessore Delegato una particolareggiata relazione in merito all’organizzazione ed all’intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti.

La relazione dei Deputati della Festa è l'unico documento sulla base del quale l'Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte. Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti entro il termine perentorio di cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade, il Mossiere o, su sollecitazione del Sindaco, il Comandante della Polizia Comunale, nonché i Fantini su specifici atti.

Non sono acquisibili né utilizzabili per la relazione dei Deputati della Festa documenti, fotografie e filmati effettuati con ogni mezzo tecnico, che siano anonimi”.

Dunque l'A.D. ritiene che l'intera vicenda sia stata ricostruita senza alcuna condotta volta ad artare la realtà dei fatti e con riscontri che si evincono dal filmato ufficiale fornito dal C.T.P.S. (video n. 24 e n. 25 allegati alla Relazione dei Deputati della Festa), escludendo di essersi basato su filmati diversi da quello ufficiale. Alla luce di quanto appena rassegnato in atti, l'eccezione formulata dal fantino Pes risulta destituita di ogni fondamento rispetto ai fatti oggetto di disamina;

- la contestazione è stata basata solo ed esclusivamente su documenti, fotografie e filmati non anonimi come previsto dall'art. 92, ultimo comma, del Regolamento;

- la condotta posta in essere dal fantino Pes è stata più volte evidenziata dai Deputati della Festa come volta a porre in essere “*continui ostacoli*” nella parte bassa del canape nei confronti del fantino della Contrada Sovrana dell'Istrice. Tale condotta è possibile riscontrarla nel filmato ufficiale ai minuti: 13:09, 13:47, 14:55, 15:03, 17:38, 17:52, 17:53, dal minuto 17:54 al minuto 18:08, 18:31, 18:53 e 18:54, dal minuto 19:28 al 19:30, al minuto 22:00, 23:23, 23:51, dal minuto 28 al minuto 28:47, 32:50, 36:13; per poi continuare in vari momenti fino al minuto 44:35;

- circa la Relazione del Mossiere, le sollecitazioni in quest'ultima richiamate sono udibili dal video ufficiale a partire dal minuto 40:49 fino alla partenza.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, come disposto dall'art. 99, comma 5, del Regolamento, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio in merito alla condotta tenuta dal fantino Dino Pes detto Velluto in occasione del Palio.

P.Q.M

- propone di comminare al fantino Dino Pes la sanzione dell'**esclusione** dal montare cavalli di Contrada, tanto per le prove che per il Palio, sia ordinario che straordinario, per **un (1) Palio**, per la seguente condotta:

- aver messo in atto nella parte bassa del canape continui tentativi di ostacolo nei confronti della rivale Contrada Sovrana dell'Istrice che, pertanto, aveva difficoltà a mantenere la propria posizione. Questi ultimi sono stati attenzionati dal Mossiere che ha sollecitato il fantino della Contrada della Lupa a creare lo spazio necessario per far rientrare in seconda posizione la Contrada Sovrana dell'Istrice.

Quest'ultima condotta risulta tale da configurare la responsabilità del fantino Pes per violazione dell'art.64, comma 1, del Regolamento, poiché ha posto in essere continui tentativi volti ad ostacolare il fantino della Contrada Sovrana dell'Istrice in ogni fase della Mossa;

- propone di sanzionare, *ex art. 97* del Regolamento, la Contrada della Lupa come da separata proposta;
- dispone di notificare la presente proposta di provvedimento sanzionatorio al fantino Pes assegnandogli numero dieci (10) giorni, a pena di decadenza, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento per presentare alla Giunta Comunale eventuale memoria difensiva, così come previsto dall'art. 99, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, lì 8 novembre 2024

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano



